

Ctr Lazio su un'associazione sportiva dilettantistica

Non profit asociale Facoltativo indire le assemblee

Pagina a cura
di **BENITO FUOCO**
e **NICOLA FUOCO**

Nelle associazioni sportive dilettantistiche, il mancato svolgimento di una vita sociale non è un elemento di per sé idoneo a disconoscere la natura non commerciale dell'ente; la mancata partecipazione degli associati alle assemblee costituisce un mancato esercizio di diritti che non può essere imposto come obbligo e non determina la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398/91.

Questo il principio che si trae dalla lettura della sentenza n. 205/01/2013 della Ctr Lazio, depositata lo scorso 3 aprile.

Nel caso trattato, l'Agenzia delle entrate aveva contestato la natura non profit di un'associazione, aderente al regime speciale della legge n. 398/91 previsto per le società e associazioni sportive dilettantistiche. Nelle motivazioni del provvedimento impositivo,

i verificatori riscontravano la quasi totale assenza di vita sociale, sulla base di dichiarazioni rese dagli associati che non avevano mai partecipato a un'assemblea, circostanza che si aggiungeva alla mancata tenuta del libro dei soci e alla presunta commercializzazione di alcuni prodotti e servizi.

La commissione regionale adita ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole all'associazione, offrendo spunti per la valutazione del caso in esame, estendibili ad altre realtà associative similari. In primis, i giudici laziali affermano che la mancata partecipazione degli associati alla vita sociale e alle assemblee per l'approvazione dei rendiconti e l'elezione dell'organo direttivo si risolve in un mancato esercizio di diritti facoltativi, che non può essere imposto come un obbligo; da ciò, l'inadeguatezza del rilievo a rappresentare un elemento idoneo per disconoscere la non commercialità dell'associazione. Il collegio aggiunge, poi,

che il libro soci, non essendo prevista una specifica forma per la sua tenuta, può ben essere sostituito dalla esibizione e dalla conservazione delle domande di ammissione all'associazione, sottoscritte dagli associati, che svolgono praticamente la medesima funzione di identificare e catalogare i membri dell'associazione.

Ai fini della propria decisione assolutoria, la Ctr riconosce maggiore importanza ad altri elementi, quali l'affiliazione a un'organizzazione sportiva nazionale (nel caso, la Federazione Italiana Nuoto), l'assolvimento dei (pochi) adempimenti contabili e amministrativi previsti dallo statuto sociale e dalle norme, e l'effettivo reinvestimento degli utili nell'ambito delle finalità dell'associazione. Circostanze che hanno convinto i giudici a confermare la piena appartenenza dell'ente al settore delle non profit e a escludere l'esistenza di un qualsiasi scopo di lucro.

© Riproduzione riservata

BREVI

Rapporto fiduciario valido solo con data certa. La validità del patto fiduciario, all'interno di una verifica fiscale, deve essere provata con documenti aventi data certa, a pena d'inefficacia del rilievo offerto. Nel caso di specie, affrontato dalla Ctr della Puglia nella sentenza n. 61/22/13 dello scorso 11 marzo, l'Agenzia delle entrate aveva emesso un accertamento sintetico, prendendo spunto da incrementi patrimoniali sproporzionati rispetto al reddito dichiarato. Il contribuente aveva sostenuto la tesi secondo cui aveva agito per conto di un'altra persona, in virtù di un patto fiduciario sottostante, attestato con delle scritture private prive di data certa. La commissione pugliese ha ritenuto irrilevante la giustificazione fornita, poiché la stessa doveva essere corroborata da documenti autentici o, almeno, aventi una data certa. La decisione avrebbe probabilmente assunto dei risvolti differenti qualora le scritture private offerte in prova avessero riportato almeno un timbro postale con la data effettiva della stipula, attestanti l'effettività e la preesistenza del rapporto fiduciario sottostante.

L'intervento chirurgico stoppa Gericò. L'imprenditore che subisce, nel periodo d'imposta accertato, un intervento chirurgico importante, con potenziale danneggiamento della sua capacità di produrre ricavi, non è soggetto all'applicazione degli studi di settore. Sono le conclusioni con cui la Ctr Lombardia, nella sentenza n. 56/30/13 depositata il 9 aprile scorso, ha disatteso le risultanze statistiche - matematiche di Gericò, applicate a un contribuente che si era sottoposto a intervento di mastectomia e timpanoplastica a un orecchio. I giudici lombardi hanno altresì valutato il tipo di limitazione derivante dall'intervento e dai suoi postumi, in relazione alla tipologia di attività svolta dal ricorrente (costruzione di impianti di climatizzazione), che prevedeva la necessità di salire su ponteggi e scale, azioni inibite (o comunque limitate) per un certo periodo del decorso post operatorio. Nelle sentenze si coglie l'occasione per ricordare che, in tema di studi di settore, spetta all'amministrazione valutare